

Nella causa n. 12562/2020 R.G.

promossa da

I-C SRL (avv. M.D.Z. del Foro di Pordenone)

contro

I. s.p.a. – allo stato non costituita (ma elettivamente domiciliata – come da istanza di visibilità depositata il 29 ottobre 2020 – presso l'avv. A.B.B. del Foro di Milano)

ORDINANZA

Il giudice, esaminato il fascicolo informatico; ritenuto che:

- si verte in ipotesi di giudizio ordinario di cognizione;
- l'attrice ha indicato quale giorno della prima udienza di comparizione e trattazione il **21 gennaio 2021**;
- allo stato, la convenuta non si è ancora costituita: peraltro, il difensore della convenuta, munito di procura alle liti contenente altresì elezione di domicilio della parte, ha chiesto ed ottenuto l'accesso al fascicolo informatico mediante apposita istanza di visibilità depositata il 29 ottobre 2020;
- per effetto della modifica operata in sede di conversione in legge del d.l. n. 137/2020 c.d. Ristori, le disposizioni di cui all'art. 221, commi 3 e ss., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77) sono ora applicabili sino (allo stato) al 31 gennaio 2021: v. l'art. 23, comma 1, secondo periodo, nonché l'art. 10 *bis*, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» (in G.U. Serie Generale n. 319 del 24 dicembre 2020 Suppl. Ordinario n. 43);
- per le ragioni già illustrate in analoghe occasioni di applicazione del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 18 maggio 2020, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24203.pdf; Trib. Bologna, ord. 26 maggio 2020, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23663.pdf; Trib. Bologna, ord. 29 maggio 2020, http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24180#gsc.tab=0), visto l'art. 175 c.p.c., è opportuno avvalersi degli strumenti offerti dal P.C.T. al fine di realizzare il contraddittorio telematico, nella linea di una (equilibrata e governata dal giudice, responsabile della direzione del procedimento e del rispetto del principio del contraddittorio, artt. 101 e 175 c.p.c.) dematerializzazione del processo civile (Trib. Bologna, 6 maggio 2020, n. 695, in *Giur. it.*, 1671, 2020; con riguardo ad ipotesi particolari, v. già, fra le altre, Trib. Bologna, ord. 21



settembre 2017, "Merito ed extra" del Foro Italiano, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18774#gsc.tab=0, Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019, https://news.ilcaso.it/news_6131/01-04-19/Contraddittorio_telematico_senza_necessit%E0_di_fissazione_dell-udienza);

- in linea generale, bilanciando, da un lato, l'interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall'altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto più nell'attuale incerta situazione (con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; misure urgenti sono state disposte, ad es., con il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito in l. 27 novembre 2020, n. 159, il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176, il d.l. 9 novembre 2020, n. 149; si vedano inoltre il d.p.c.m. 3 novembre 2020, l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna 12 novembre 2020 n. 216, l'ordinanza del Ministero della salute 13 novembre 2020, il d.p.c.m. 3 dicembre 2020 e, con riguardo al periodo natalizio, il d.l. 2 dicembre 2020, n. 158 e il d.l. 18 dicembre 2020, n. 172), e così esercitando il potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.) secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già luglio Trib. Bologna, ord. 8 2020, proc. 1149/2020, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o1149 20ii BO&) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: ad ogni modo, il controllo giudiziale sull'ammissibilità e rilevanza della prova è esercitato d'ufficio e l'art. 183, 7° co., c.p.c. non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l'assoluta necessità di celebrare - un'apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere al giudice specifica e motivata istanza di audizione diretta; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, d. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositate prima ed in vista di una udienza destinata, per effetto di ius superveniens conseguente alla pandemia, ad un rinvio ex lege);

 nel caso di specie, è opportuno disporre che la già programmata udienza, per la quale non si ravvisa la necessità della comparizione personale delle parti, si svolga secondo la modalità della trattazione scritta (art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020); a tale soluzione non osta il fatto che, allo stato, la convenuta non sia ancora costituita (v., fra le altre, Trib. Bologna. ord. 6 maggio 2020, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o1093 20ii BO&; Trib. Bologna, ord. 17 novembre 2020, proc. n. 10771/2020; con riguardo all'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza ex art. 221, comma 7, d.l. cit. e per l'ipotesi di procedimento instaurato con ricorso, cfr. Trib. Bologna, decr. 16 novembre 2020, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o12790 20 iiBO&): il dato normativo non pone una limitazione in proposito, mentre l'eventuale comparizione personale della parte non assistita dal difensore, avuto riguardo al principio dell'onere del patrocinio (art. 82, comma 3, c.p.c.) e all'oggetto della presente causa (diritti



patrimoniali), appare di per sé non significativa e comunque al più rispondente ad un interesse cedevole rispetto alle esigenze di contenimento della pandemia; per altro verso, ove fosse utile per il processo l'audizione personale delle parti, i difensori potranno farne apposita e motivata segnalazione al giudice (cfr. i commi 4 e 6 dell'art. 221, cit.); eventuali inconvenienti pratici in ipotesi di tardiva costituzione di parte convenuta potranno essere agevolmente risolti; ad ogni modo, nel caso di specie, può tenersi conto dell'elezione di domicilio da parte della convenuta, benché non ancora costituita, ai fini della comunicazione della presente ordinanza (cfr. Trib. Bologna, ord. 25 maggio 2020, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23682.pdf);

- nel caso di specie, la prima udienza ben si presta ad uno svolgimento secondo il modello della trattazione scritta: nei termini **sfalsati** anteriori all'udienza, i difensori depositeranno in via telematica una estremamente sintetica **nota scritta (la quale non sostituisce la comparsa di risposta di parte convenuta, da depositarsi nel termine a ritroso dei venti giorni prima dell'udienza) contenente esclusivamente brevi deduzioni sull'oggetto della causa e sulle questioni preliminari, le conclusioni e le istanze ai fini del prosieguo del processo, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;**
- il mancato deposito della nota scritta sarà valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 181 c.p.c.;
- il verbale dell'udienza in assenza dei difensori, la cui data è nota, non sarà oggetto di autonoma comunicazione, essendo agevolmente consultabile mediante gli strumenti del P.C.T. (cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 9 luglio 2020, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24531.pdf; Trib. Bologna, ord. 18 dicembre 2020, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24679.pdf);
- ragioni di praticità, connesse alle modalità di consultazione del ruolo d'udienza su Consolle, suggeriscono di modificare l'orario dell'udienza a trattazione scritta (cfr. la formula impiegata dall'art. 32 *ter*, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020);

p.q.m.

- fissa la nuova udienza venerdì 29 gennaio 2021 con orario 11.17 e dispone che l'udienza si svolga, salva diversa valutazione del giudice, secondo la modalità della trattazione scritta prevista ora dall'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n.
- 77/2020, e dunque senza comparizione fisica dei difensori o delle parti; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso; con estremamente sintetica nota scritta, da depositarsi entro il 20 gennaio 2021 quanto a parte attrice ed entro il 25 gennaio 2021 quanto a parte convenuta se già costituita, i difensori svolgeranno esclusivamente brevi deduzioni sull'oggetto della causa e sulle questioni preliminari e proporranno le conclusioni e le istanze ai fini del prosieguo del processo, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, formuleranno le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;
- invita le parti ad una soluzione amichevole possibilmente prima del deposito delle note scritte e comunque della prossima udienza: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza;



- manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al difensore dell'attrice nonché al difensore domiciliatario della convenuta, non ancora costituito ma che ha presentato l'istanza di visibilità del fascicolo.

Si comunichi. Bologna, 28 dicembre 2020

> Il giudice Antonio Costanzo

